



TAVOLO GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE E CONSAPEVOLE – COREZZO

08/11/2019

Si intende proporre l'adozione legislativa di una nuova figura contrattuale che abbia come caratteristiche la vincolatività giuridica (a differenza del contratto di foresta) senza la creazione di strutture organizzative che si sovrappongano ai contraenti mediante la costituzione di un soggetto di diritto autonomo (a differenza dei Consorzi Forestali). Al contempo, tale modello contrattuale deve essere caratterizzato da un ampio spazio concesso all'autonomia privata di disciplinare i rapporti fra i contraenti in funzione degli obiettivi condivisi che gli stessi intendono perseguire con detto strumento contrattuale.

Inspirandosi ad esperienze già note nell'ordinamento, si immagina la codificazione di un **“CONTRATTO DI RETE FORESTALE”** le cui caratteristiche, pur con la necessità di ulteriori approfondimenti, possono essere sintetizzate nell'articolato che, a titolo esemplificativo, qui di seguito si propone:

1. La **“RETE FORESTALE”** è il contratto tramite il quale due o più soggetti, almeno la metà dei quali titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento di beni agro-silvo-pastorali, **si obbligano** a collaborare, in forma e ambiti predeterminati, per la promozione e l'attuazione di azioni mirate allo sviluppo locale ed unitario di un territorio e delle sue Comunità al fine di attuare una gestione agro - pastorale e forestale sostenibile e consapevole sulla base di una pianificazione forestale e la valorizzazione della materia prima rinnovabile legno e dei servizi ecosistemici connessi al territorio interessato dal contratto di rete stesso.

2. **Il contratto può essere aperto all'adesione di altre parti**, oltre ai contraenti originari, ai sensi dell'art.1332 c.c..

3. Il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve contenere:

- a) il nome, la ragione sociale, o la denominazione di ogni contraente, iniziale o successivamente aderente;
- b) il termine di durata;
- c) l'indicazione degli obiettivi perseguiti dai contraenti e le modalità concordate fra gli stessi per misurare l'attuazione del contratto, tempo per tempo, entro il termine di durata convenuto;
- d) l'enunciazione dei diritti e degli obblighi di ciascun contraente.

4. Il contratto può prevedere:

- a) le modalità di adesione di altri contraenti;
- b) la nomina di uno dei contraenti, o di un terzo, quale mandatario per l'esecuzione del contratto, o di una o più parti o fasi di esso, nonché i poteri di rappresentanza conferiti a tale soggetto, e le regole relative alla sua eventuale revoca, in deroga all'art. 1726 c.c.;
- c) le regole per l'assunzione delle decisioni dei contraenti su ogni materia o aspetto di interesse comune;
- d) la modificabilità a maggioranza, e le regole relative alle modalità di assunzione della modifica a maggioranza, salvo il diritto di recesso del contraente che non ha consentito alla modifica, da esercitarsi entro giorni quindici dalla notifica, mediante qualunque mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'atto modificativo.